



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) Dr. Fulvio Dacomo | Presidente; |
| 2) Dr. Antonio Mungo | Consigliere; |
| 3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo | Consigliere relatore; |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n° 1486/24 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale del 29.5.2024, tra:

- l' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Erminio Capasso (C.F.: CPSRMN72A15F839G), Agostino Di Feo (C.F.: DFIGTN74D22E919Q) e Giuliana Cavalcanti (C.F.: CVLGLN66R71D086M)

- ricorrente-

e

- Edilservice s.r.l. in liquidazione (CF. e P.IVA: 07653611215), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo De Maio (C.F.: DMECRL61L18F839R) e Gabriele Montera (C.F.: MNTGRL76T06F839O)

- resistente-

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale propone reclamo contro la sentenza del Tribunale di Napoli n° 37/2024, pronunciata ex art. 48 comma 5 del d.lgs. n° 14/2019 e pubblicata il 20.2.2024, con la quale è stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n° 14/2019 dalla Edilservice s.r.l. in liquidazione.

Si è costituita la Edilservice s.r.l. in liquidazione.

Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 29.5.2024, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Tribunale di Napoli ha premesso:

- che l'Edilservice s.r.l. aveva chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con creditori che rappresentavano oltre il 70% dei crediti verso la società istante;
- che tale accordo prevedeva l'immissione di un apporto finanziario per circa 400.000 euro da parte di un soggetto terzo, la Edinet s.r.l., impresa committente di lavori in subappalto alla Edilservice s.r.l.;
- che la debitoria complessiva della società istante per l'omologazione era composta quasi integralmente da debiti di natura fiscale e contributiva;
- che, per quanto riguarda i debiti di natura fiscale, nell'ambito delle trattative che avevano preceduto gli accordi di ristrutturazione la società istante aveva raggiunto, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n° 14/2019, un accordo transattivo con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia delle entrate riscossione, che rappresentavano oltre il 70% dei debiti della predetta società, raggiungendosi e superandosi, in tal modo, la percentuale prevista dall'art. 57 comma 1 del d.lgs. n° 14/2019 (che prevede, per l'appunto, che gli accordi di ristrutturazione devono essere raggiunti dall'imprenditore debitore con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti nei suoi confronti);
- che la proposta di transazione non era stata accettata invece dall'INPS, nonostante le fosse stato proposto il soddisfo del 30% dei suoi crediti.

Tutto ciò premesso il Tribunale ha omologato l'accordo osservando:

- che, non avendo avuto esito positivo la transazione proposta all'INPS ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n° 14/2019, in base ad una interpretazione letterale del citato art. 63 e dell'art. 57 del d.lgs. n° 14/2019 l'accordo non avrebbe potuto essere omologato, non essendo esso

idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti dell'INPS (infatti, ai sensi dell'art. 57 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019, l'accordo di ristrutturazione deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo stesso);

- che, tuttavia, l'art. 63 comma 2/bis del d.lgs. n° 14/2019 - che prevede la possibilità per il Tribunale di omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione alla proposta di transazione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1 purché, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria – deve essere interpretato in maniera logica e sistematica, nel senso cioè di permettere al Tribunale di imporre all'amministrazione finanziaria e/o agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie l'adesione coattiva alla proposta di transazione non solo allorquando, senza tale adesione, non si raggiungano le percentuali di cui agli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1 (il che nel caso di specie non era, visto che anche senza l'adesione dell'INPS, e con la sola adesione dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate riscossione, si raggiungeva e superava la percentuale del 60% dei crediti verso la società istante), ma anche in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti di gestione della previdenza o assistenza obbligatoria appaia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tuttavia, in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, l'accordo di ristrutturazione non potrebbe essere omologato, non essendo esso idoneo ad assicurare, come previsto dal comma 3 dell'art. 57 del d.lgs. n° 14/2019, il pagamento integrale dei crediti dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie dissenzienti rispetto alla proposta transattiva.

...

Contro tale sentenza ha proposto reclamo l'INPS sotto due profili:

- sotto un primo profilo la reclamante si duole della decisione del Tribunale nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di poter estendere l'applicazione dell'art. 63 comma 2/bis del

d.lgs. n° 14/2019 anche all'ipotesi in cui l'adesione alla proposta di transazione non sia determinante al raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1 del d.lgs. n° 14/2019, in tal modo non tenendo conto della natura eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, della norma in questione, che attribuisce al Tribunale un potere idoneo a comprimere, fino a sopprimere del tutto, la libertà negoziale dell'ente pubblico;

- sotto un secondo profilo la reclamante si duole della meritevolezza stessa dell'accordo, tenuto conto che l'intervento di finanza esterna è garantito da una società portatrice di un interesse proprio, atteso che, come è emerso in sede ispettiva, l'appalto intercorso tra l'Editanet s.r.l. (soggetto che, secondo l'accordo, deve apportare la finanza esterna) e la Edilservice s.r.l. non è genuino e l'Editanet s.r.l. è in realtà l'effettiva datrice di lavoro dei lavoratori apparentemente risultanti dipendenti della Edilservice s.r.l. ed è quindi l'effettiva responsabile dell'obbligazione contributiva nei confronti dell'INPS al posto della pseudo-appaltatrice Edilservice s.r.l.

...

Prima di affrontare il merito del reclamo va analizzata l'eccezione preliminare, sollevata dalla reclamata, di carenza di legittimazione attiva a proporre reclamo da parte dell'INPS e, comunque, di tardività del reclamo da quest'ultima proposto.

Osserva la reclamata che l'INPS non è stata parte del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti che in questa sede ci occupa: ne consegue la sua mancanza di legittimazione a proporre reclamo, che l'art. 51 comma 1 del d.lgs. n° 14/2019 riserva al debitore, al commissario giudiziale, ai creditori ed ai terzi che hanno proposto opposizione; ed in ogni caso l'INPS, non essendo stata parte del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, avrebbe dovuto proporre reclamo nei trenta giorni dalla data di iscrizione del provvedimento impugnato nel registro delle imprese, come previsto per i terzi interessati dall'art. 51 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019: per cui nel caso di specie, poiché la sentenza è stata iscritta nel registro delle imprese in data 20.2.2024, il reclamo avrebbe dovuto essere proposto entro il 20.3.2024, laddove invece esso è stato proposto solo in data 29.3.2024.

Ritiene questa Corte che l'eccezione sia infondata.

Nel momento in cui l'INPS è stata imposta coattivamente l'adesione all'accordo, essa non può più essere considerata un mero terzo interessato, alla stregua di un qualsiasi creditore

rimasto estraneo all'accordo, ma deve essere a tutti gli effetti considerata parte, avente diritto ad una tempestiva notificazione della sentenza che le imponeva l'accordo in questione.

Ne consegue che, a norma dell'art. 51 comma 3 del d.lgs. n° 14/19, il termine di trenta giorni per proporre reclamo sarebbe decorso solo se la sentenza di omologa le fosse stata notificata e, non essendo ciò avvenuto, vale per l'impugnazione il termine lungo semestrale previsto dall'art. 327 comma 1 c.p.c., richiamato dal medesimo art. 51 comma 3 del d.lgs. n° 14/19.

...

Nel merito ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato.

L'art. 63 del d.lgs. n° 14/2019 (intitolato "Transazione su crediti tributari e contributivi") prevede al comma 1 che, nell'ambito delle trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61, il debitore può proporre all'amministrazione finanziaria ed agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie una transazione avente ad oggetto il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei contributi, nonché dei relativi accessori, a loro spettanti: in tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.

Il comma 2 della medesima norma prevede poi che l'assenso alla proposta di transazione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

Nel caso, invece, di mancata adesione alla proposta di transazione si aprono due possibili scenari:

- la prima possibilità, che è quella prevista dal successivo comma 2/bis del medesimo art. 63, è che senza l'adesione alla proposta transattiva da parte dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non si raggiungano le percentuali previste dagli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1 per poter omologare l'accordo di ristrutturazione, e cioè il consenso di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti verso la società istante, oppure, nel caso di accordo agevolato, almeno il 30%: in tale ipotesi la norma in questione prevede la possibilità che il Tribunale omologhi lo stesso

l'accordo di ristrutturazione, imponendo così all'amministrazione finanziaria e/o agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie una adesione coatta alla proposta transattiva, laddove ritenga, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

- la seconda possibilità è che, anche senza l'adesione alla proposta transattiva da parte dell'amministrazione finanziaria e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, si raggiungano lo stesso le percentuali di creditori consenzienti previste dagli articoli 57 comma 1 e 60 comma 1 per poter omologare l'accordo di ristrutturazione, come è per l'appunto avvenuto nel caso di specie, dove è bastata l'adesione alla proposta transattiva dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate riscossione per raggiungere la percentuale di oltre il 70% dei crediti verso la società istante e dove, quindi, ai fini del raggiungimento della percentuale prevista dall'art. 57 comma 1, è rimasta del tutto ininfluente la mancata adesione alla proposta transattiva da parte dell'INPS.

Orbene, per tale seconda ipotesi, non essendo prevista dall'art. 63 del d.lgs. n° 14/2019 alcuna regola specifica, ed in particolare non essendo previsto alcun potere del Tribunale di omologare lo stesso l'accordo di ristrutturazione imponendo coattivamente all'amministrazione finanziaria e/o agli enti previdenziali l'adesione alla proposta transattiva, dovrebbe valere la regola generale sancita dall'art. 57 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019, a norma del quale l'accordo di ristrutturazione deve essere idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori rimasti estranei allo stesso, non potendo in caso contrario essere omologato: con la conseguenza che, nel caso di specie, l'accordo di ristrutturazione in esame non avrebbe potuto, per l'appunto, essere omologato, non essendo esso idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti dell'INPS, che non aveva aderito alla proposta di transazione, bensì solo il 30% di tali crediti.

Tuttavia, come si è già anticipato, il Tribunale ha ritenuto di poter superare l'interpretazione letterale dell'art. 63 comma 2/bis del d.lgs. n° 14/2019 in nome di una interpretazione logica e sistematica dello stesso, e di poter estendere la possibilità di imporre l'adesione coattiva alla proposta di transazione anche nell'ipotesi, come quella che qui ci occupa, in cui anche senza l'adesione del creditore dissenziente si raggiungano le percentuali previste dagli

articoli 57 comma 1 e 60, comma 1: osserva in proposito il Tribunale che “Limitando la *possibilità di adesione coattiva al (solo) caso in cui la medesima è “determinante” ai fini del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione si giungerebbe al paradossale risultato di escludere l’erario (e quasi sempre l’intero ceto creditorio) da soluzioni negoziali della crisi più vantaggiose dell’alternativa liquidatoria, (addirittura) allorquando la posizione dell’ente pubblico sia marginale rispetto alle percentuali adesive necessarie del ceto creditorio, già raggiunte”.*

Ritiene questa Corte di non poter condividere tale interpretazione.

L’art. 63 comma 2/bis del d.lgs. n° 14/2019 rappresenta sicuramente una norma eccezionale e di stretta interpretazione, attribuendo essa al Tribunale il potere di sopprimere la libertà negoziale dell’ente pubblico, imponendo la falcidia di crediti tributari e previdenziali, sebbene essi siano presidiati da norme pubblicistiche inderogabili che ne impongono, come principio generale, l’indisponibilità.

Seguendo la tesi del Tribunale non ci si limita ad una interpretazione logica e sistematica della norma, come sembra ritenere il primo giudice (cfr. pagina 6 della sentenza), ma anzi si va ben oltre anche una interpretazione estensiva o un’applicazione analogica della norma (già di per sé non consentite per le norme eccezionali), pervenendosi ad una vera e propria abrogazione, per via interpretativa, di quella parte di tale norma in cui essa, in maniera assolutamente chiara e non suscettibile di diverse interpretazioni, prevede il potere del Tribunale di omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie esclusivamente “quando *l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, comma 1, e 60, comma 1*”.

Il Tribunale ha imposto all’INPS di accontentarsi del soddisfacimento del 30% dei suoi crediti e di rinunciare al soddisfacimento integrale di essi, come era invece suo diritto alla luce del disposto dell’art. 57 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019, sebbene tale sacrificio non fosse necessario per il raggiungimento del consenso di tanti creditori che rappresentassero almeno il 60% dei crediti verso la società istante, in tal modo violando il chiaro disposto dell’art. 63 comma 2/bis del d.lgs. n° 14/2019.

...

In conclusione, il reclamo va accolto e conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, va revocata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Edilservice s.r.l.

Non sono richieste a quanto Corte ulteriori pronunce, non avendo l'INPS reclamante richiesto, ai sensi dell'art. 53 comma 5 del d.lgs. n° 14/2019, anche l'apertura della liquidazione giudiziale.

Attesa l'assoluta novità delle questioni trattate, ritiene questa Corte di poter compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza n° 37/2024, pubblicata in data 20.2.2024 dal Tribunale di Napoli, revoca l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla Edilservice s.r.l.;
- letto l'art. 92 comma 2 c.p.c., dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5.6.2024

Il consigliere estensore

Francesco Gesùè Rizzi Ulmo

Il Presidente

Fulvio Dacomo